

N. R.G. 72238/2018



**TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA
PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE**

In composizione monocratica nella persona della giudice designato dott.ssa Silvia Albano, nella procedimento cautelare iscritto al n. 72238 dei procedimenti speciali sommari dell'anno 2018, vertente:

TRA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) nato in Libano il 01.11.19XX, di nazionalità palestinese, in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**), nato in Libano in data 08.02.20XXXX, rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Ferrara, elettivamente domiciliati presso il suo studio;

- ricorrenti -

E

MINISTERO DELL'INTERNO – QUESTURA DI ROMA

- resistente -

avente ad OGGETTO: RICORSO EX ART 700 C.P.C. ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

Chiedeva parte ricorrente che, con decreto inaudita altera parte essendovi l'estrema urgenza di provvedere, il Tribunale ordinasse alla Questura di Roma di procedere all'immediata formalizzazione della domanda di protezione internazionale dei ricorrenti e, conseguentemente, disporre il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa asilo nonché la presa in carico degli stessi presso un centro di accoglienza.

Ha riferito il ricorrente che, dopo aver lasciato il Libano ed essersi spostato in Siria (dove lui e la sua famiglia, in quanto di nazionalità palestinese, erano stati riconosciuti rifugiati dall'UNWRA, United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) si era recato con il figlio minore in Iran, da dove erano partiti con un volo diretto a Fiumicino. Dopo aver trascorso un periodo in Germania, paese che aveva riconosciuto il loro diritto a non essere rimpatriati per motivi di carattere umanitario, i due avevano fatto ritorno in Italia nel luglio del 2018 e si erano immediatamente recati presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Roma, esprimendo la volontà di avanzare domanda di protezione internazionale.

Malgrado le ripetute richieste, la Questura non aveva acconsentito alla formalizzazione della suddetta domanda; in un primo momento infatti, aveva comunicato agli istanti che il presidio informale di Piazzale MASLAX, in via Gerardo Chiaromonte (RM), gestito dall'Associazione di volontariato Baobab Experience, presso cui si erano stabiliti, non poteva essere considerato luogo di dimora idoneo a determinare la competenza della Questura di Roma alla ricezione



della domanda di protezione internazionale. Successivamente, a fronte dell'istanza di accesso alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale avanzata dal loro legale, la Questura aveva richiesto la prova dell'effettivo rapporto di filiazione attraverso l'esibizione di apposita documentazione legalizzata o, in assenza, tramite la sottoposizione a Test del DNA.

Nonostante i ricorrenti fossero nuovamente tornati presso gli uffici della Questura e avessero esibito, tra i vari documenti, anche quello in lingua araba inerente il riconoscimento dello status di rifugiato rilasciato dall'UNWRA all'intera famiglia dei ricorrenti, in cui era attestato il suddetto legame di parentela, e malgrado un'ulteriore diffida effettuata dal legale in data 1 settembre 2018, non era seguita alcuna risposta da parte dell'amministrazione. ***

In via preliminare, va affermata la giurisdizione dell'adito giudice ordinario, attesa l'indubbia natura di diritto soggettivo della posizione giuridica fatta valere dal richiedente asilo.

Come, difatti, sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha la natura di diritto soggettivo, con il conseguente radicamento della giurisdizione del giudice ordinario su tutte le controversie che lo riguardano (cfr. SS.UU. ordinanza n. 5059 del 28.02.2017, secondo cui: "la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha natura di diritto soggettivo, da annoverarsi tra i diritti umani fondamentali garantiti dagli art. 2 Cost. e 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e, pertanto, non degradabile ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, cui può demandarsi solo l'accertamento dei presupposti di fatto legittimanti la protezione umanitaria, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservato al legislatore"). Nel merito.

Sotto il profilo del *fumus bonis iuris*, l'intervento cautelare risulta strumentale all'esercizio del diritto assoluto, nonché costituzionalmente garantito dall'art.10 comma 3 della Costituzione, di avanzare una domanda di protezione internazionale. Nel caso di specie i ricorrenti, come attestato dalla documentazione depositata, si erano visti negare tale possibilità dalla Questura di Roma che, in primo luogo, aveva ritenuto la dimora dei ricorrenti (stabiliti presso il campo informale di Piazzale MASLAX, gestito dall'associazione Baobab Experience) come non idonea a determinare la sua competenza.

A tale proposito è opportuno richiamare l'art.3 del Dlgs. n.25/2008, in attuazione della direttiva 2005/85/CE, in cui si stabilisce che "*Le autorità competenti all'esame delle domande di protezione internazionale sono le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui all'art.4. L'ufficio di polizia di frontiera e la questura sono competenti a ricevere la domanda, secondo previsto dall'art.26*". E' indubbio che il concetto di "dimora" di cui alla predetta disposizione normativa, consista non nella disponibilità di un alloggio, bensì nella semplice situazione di fatto di trovarsi fisicamente nel territorio di un Comune, e che la dimora possa consistere anche in un luogo "precario" e "caritatevole". Tale interpretazione è coerente con la finalità di massima tutela dei richiedenti asilo che permea l'impianto normativo nazionale e comunitario in materia di protezione internazionale.

Deve, comunque, essere evidenziata la modifica apportata con la direttiva 2013/32/UE che all'art. 6 §3 prevede: "*Se la domanda di protezione internazionale è presentata ad altre autorità preposte a ricevere tali domande ma non competenti*



per la registrazione a norma del diritto nazionale, gli Stati membri provvedono affinché la registrazione sia effettuata entro sei giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda”.

Dunque è possibile desumere come, anche se la Questura di Roma si fosse ritenuta incompetente, sarebbe stata comunque tenuta a provvedere alla ricezione della domanda di protezione avanzata dai ricorrenti entro i sei giorni lavorativi successivi, in osservanza di quanto disposto dalla suddetta direttiva. (sul diritto a presentare domanda di protezione internazionale e l’obbligo delle questure di riceverla si vedano Tribunali Palermo 18 giugno 2018, Trieste 21 giugno 2018, Roma 18 settembre 2018, Trieste 3 ottobre 2018).

Secondariamente l’amministrazione ha richiesto che i ricorrenti provassero il rapporto di filiazione tramite apposita documentazione legalizzata o attraverso la sottoposizione ad un Test del DNA.

Ebbene, anche tale richiesta non risulta trovare fondamento in alcuna norma di legge. Al contrario, dal già citato art. 3 del Dlgs. n.25/2008 è possibile ricavare chiaramente un’assenza di discrezionalità in capo alla Questura, la quale è chiamata semplicemente a ricevere la richiesta di protezione, mentre la valutazione del merito della domanda è affidata all’esclusiva competenza delle Commissioni territoriali.

A ciò si aggiunga che l’art.6 par.6 della direttiva 2013/33/UE, recepita dal D.lgs. 142/2015 stabilisce che *“gli Stati membri non esigono documenti inutili o sproporzionati né impongono altri requisiti amministrativi ai richiedenti prima di riconoscere loro i diritti conferiti dalla presente direttiva, per il solo fatto che chiedono protezione internazionale”.* È evidente che l’atteggiamento della Questura, che non ha tenuto conto nè delle difficoltà pratiche dei ricorrenti all’ottenimento della documentazione richiesta né di quelle economiche all’effettuazione di un esame costoso come il Test del DNA, risulta essere diametralmente opposto a quello incoraggiato dalla direttiva sopra menzionata, volto invece alla facilitazione del percorso di richiesta di protezione internazionale, tenuto conto della posizione di particolare vulnerabilità dei richiedenti asilo (tanto più che la stessa Questura non ha fatto seguire alcuna risposta all’esibizione del documento con cui l’UNWRA, riconoscendo lo status di rifugiati al ricorrente e alla sua famiglia, aveva contestualmente attestato la sussistenza del rapporto di parentela di cui l’amministrazione aveva chiesto la comprovazione).

Risulta inoltre sussistere il *periculum in mora* richiesto dall’art.700 c.p.c. L’impossibilità di formalizzare la richiesta di protezione internazionale ha infatti determinato il perpetuarsi della condizione di irregolarità dei ricorrenti, con il conseguente pericolo di espulsione, nonché causando l’impossibilità di accedere al sistema di accoglienza dei richiedenti asilo. Tenuto conto che, in virtù di quanto suesposto, il ricorrente è stato costretto a stabilirsi con il figlio minore presso il centro Baobab di Via Gerardo Chiaromonte e che, come è noto dalle cronache degli ultimi giorni, si è proceduto allo sgombero di tale presidio informale con la conseguenza che gli stranieri ivi presenti si sono trovati a dover dormire per strada, la situazione di estrema urgenza risulta ampiamente integrata.

Ciò giustifica l’adozione del decreto inaudita altera parte.

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 sexies comma 2 e 700 c.p.c, il tribunale accoglie il ricorso e per l’effetto:

- ordina alla Questura di Roma di formalizzare la ricezione della domanda di protezione internazionale dei ricorrenti entro giorni 6 dalla pubblicazione del presente provvedimento e di compiere ogni atto consequenziale;



- - fissa per la conferma, la modifica o la revoca del presente provvedimento l'udienza del 18 dicembre 2018 ore 10,00, dando termine fino al 30 novembre 2018 per la notifica a parte resistente del ricorso unitamente al presente provvedimento, e fino al 12 dicembre 2018 per la costituzione di parte resistente
- Così deciso in Roma, il 21 novembre 2018

IL GIUDICE

dott.ssa Silvia Albano

